

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avanzata dall'Ufficio Elettorale relativa al seguente oggetto:

UFFICIO ELETTORALE.

REFERENDUM POPOLARI DEL 15/6/2003 - DELIMITAZIONE DEGLI SPAZI DA DESTINARE ALLA PROPAGANDA DA PARTE DI CHI NON PARTECIPA DIRETTAMENTE ALLA COMPETIZIONE ELETTORALE - ART. 2 LEGGE N. 130 DEL 24/4/1975.

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Dato atto che è stato acquisito, ai sensi dell'articolo 49 - comma 1 - del T.U.E.L. 267/2000 - il parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione circa la regolarità tecnica;

Visto l'articolo 48 del T.U.E.L. - approvato con Decreto Legislativo in data 18.08.2000 n. 267;

Con votazione unanime, palesemente espressa;

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione presentata, avente oggetto:

UFFICIO ELETTORALE.

REFERENDUM POPOLARI DEL 15/6/2003 - DELIMITAZIONE DEGLI SPAZI DA DESTINARE ALLA PROPAGANDA DA PARTE DI CHI NON PARTECIPA DIRETTAMENTE ALLA COMPETIZIONE ELETTORALE - ART. 2 LEGGE N. 130 DEL 24/4/1975.

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE, AVENTE OGGETTO:
UFFICIO ELETTORALE.**

REFERENDUM POPOLARI DEL 15/6/2003 - DELIMITAZIONE DEGLI SPAZI DA DESTINARE ALLA PROPAGANDA DA PARTE DI CHI NON PARTECIPA DIRETTAMENTE ALLA COMPETIZIONE ELETTORALE - ART. 2 LEGGE N. 130 DEL 24/4/1975.

Visto che sulla G.U. n. 85 dell'11/4/2003 sono stati pubblicati i decreti di convocazione dei comizi elettorali per i referendum popolari previsti per domenica 15/6/2003;

Richiamata la deliberazione n° 73 in data 13.5.2003, per la determinazione degli spazi da destinare alla propaganda, ai sensi della Legge n. 212 del 4/4/1956, modificata dalla Legge n. 130 del 24/4/75;

Considerato che debbono essere tempestivamente delimitati gli spazi da destinare all'affissione della propaganda da parte dei non partecipanti direttamente alla competizione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della Legge n. 212 del 14/4/1956, modificata dall'art. 2 della Legge n. 130 del 24/4/75;

Visto il 2° comma dell'art. 1 della stessa Legge n. 212 del 4/4/1956, che prescrive le misure di questi spazi in rapporto alla popolazione del Comune;

Considerato che, ai sensi del 3° comma dell'art. 2 della Legge n. 212 del 4/4/1956 predetta, i singoli spazi possono essere eventualmente frazionati;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;

SI PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE

D E L I B E R I

1°) - di delimitare gli spazi da destinare alla propaganda da parte di chiunque non partecipi direttamente alla competizione anzidetta (Referendum popolari), come da tabella allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

***** ****